sull'accesso e sui poteri sostitutivi al fine anche di snellire e meglio disciplinare i procedimenti di intervento.

Evidenzio altresì come l'impegno, gravoso e rivolto ai tantissimi settori dell'amministrazione , non deve rimanere isolato come ho avvertito nel mio primo anno di attività, ma abbisogni del pieno sostegno delle Istituzioni regionali in vista anche di un miglior coordinamento della Difesa civica con le stesse, in primo luogo Consiglio e Giunta; ogni possibile sinergia deve essere continuamente ricercata e attuata per il buon funzionamento dei servizi comuni nell'interesse dei cittadini.

Come già evidenziato nella trattazione "organizzazione", l'art. 10 della L.R. n.29 del 14 ottobre 1981 recita "l'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'Ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale."

In tale articolo non sono stabiliti né i criteri in base ai quali si procede a determinare l'organico, né si tiene conto di quanto lo stesso Difensore Civico potrebbe suggerire per la composizione della propria "segreteria".

L'art.7 della stessa Legge Regionale garantisce l'autonomia del Difensore Civico, ma tale autonomia si riduce nei fatti, rimanendo una mera espressione formale in quanto l'efficienza dell'Ufficio, creato per la tutela del cittadino, è suscettibile di condizionamenti in sede di assegnazione di mezzi ed in primo luogo del personale addetto all'Ufficio stesso.

E' quanto mai opportuno auspicare, almeno per il futuro, che l'organico dell'Ufficio del Difensore Civico, analogamente a quanto avviene ogni cinque anni a cambio legislatura per i Consiglieri Regionali, sia costituito da personale di fiducia del Difensore Civico e di provata professionalità.

Devesi quindi evidenziare, come necessario, una modifica dell'art.10 in cui,tra l'altro, sia chiaramente stabilito che l'organico e l'assegnazione del personale siano disposti dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore Civico Regionale".

Anche in tal modo si affermerebbe ancora tangibilmente l'autonomia dello stesso.

Per dotare della piena e più vitale funzionalità dell'Ufficio desidero infine qui riassumere e ribadire anche le esigenze, che già ho avuto modo di prospettare nelle competenti sedi, ma ancora quasi tutte disattese:

1. Ampliare la disponibilità della raccolta e delle fonti del diritto (una sola rivista perviene all'ufficio);
2. Accrescere qualità e quantità degli strumenti informatici;
3. Assicurare divulgazione e conoscenza delle funzioni e della attività del Difensore Civico mediante la stampa di un opuscolo, da diffondere sul territorio;
4. Dare un supporto di consulenza, quando necessario, per evitare che i risultati siano talvolta destinati ad avere aspetti limitati;
5. Rafforzamento organizzativo dell'Ufficio;
6. Istituzione di un numero verde;
7. Dare attuazione alla pur chiara ed inequivocabile previsione, che tuttavia si persiste nel disattendere, dell'art. 8 della L.R. n.29,come pur richiesto dai miei predecessori, in ordine alla parte economica che interessa il Titolare della Funzione.

Oltre che un bilancio di attività, questa relazione vuole, pertanto essere, nel contempo, una ricognizione delle esigenze e delle prospettive che si sono delineate e che, sono certo, verranno valutate con interesse e condivisione dal Consiglio e dagli altri Referenti Istituzionali poiché l'attività dell'Ufficio, che opera in un ambito così pregnante di valori sociali, per poter assolvere bene il suo compito e per raggiungere migliori risultati, necessita di sostegno e di collaborazione di tutti.

Se l'impegno del Difensore Civico rimane isolato, il risultato è destinato a rimanere molto limitato: questo ebbe ad affermare il mio illustre predecessore

nella sua prima relazione dell'anno 1996, affermazione che anche oggi è sempre valida e che pienamente condivido.

Concludendo, nella consapevolezza di avere vissuto una ulteriore esperienza, per me assai gratificante sotto il profilo umano e sociale, sempre improntata alla semplicità e cordialità dei rapporti, caratteristica questa che ha improntato la mia precedente ultraquarantennale attività a servizio dello Stato, esprimo sentimenti di gratitudine nei confronti di chi mi ha voluto accordare fiducia e mi ha facilitato il compito affidatomi, nonché verso i Titolari e Dirigenti delle Amministrazioni, degli Uffici e degli Enti che sono stati destinatari dei miei interventi.

Sono lieto, in particolare di sottolineare la disponibilità degli Uffici Regionali e dei relativi Dirigenti e funzionari, tutti di ottimo profilo, che, con sensibile e sollecito impegno, non hanno mancato di corrispondere alle richieste e alle necessità del Difensore Civico, al quale hanno fornito l'ausilio della loro indubbia professionalità e piena collaborazione.

Un sentito grazie esprimo ai miei collaboratori che mi sono stati più direttamente vicini, sempre attenti al lavoro che hanno saputo svolgere con entusiasmo e capacità, assicurando all'Ufficio qualificato rendimento e contribuendo così a restituire credibilità sostanziale alla persona e ai cittadini nei momenti in cui sono stati interlocutori del sistema istituzionale.

CATALOGAZIONE ARGOMENTI

I	SANITA'
I bis	ASSISTENZA ANZIANI
II	SPORT CACCIA PESCA
III	PERSONALE REGIONALE
IV	PERSONALE ASL
IV	PERSONALE I.N.R.C.A.
V	AGRICOLTURA E FORESTE
VI	LAVORO INDUSTRIA ARTIGIANATO
VII	TURISMO E COMMERCIO
VIII	URBANISTICA
IX	EDILIZIA PUBBLICA
X	TRASPORTI
XI	ISTRUZIONE PROFESSIONALE
XII	ENTI LOCALI
XIII	BENEFICENZA E ASSISTENZA SOCIALE
XIV	LAVORI PUBBLICI
XV	CAVE TORBIERE TUTELA DELL'AMBIENTE
XVI	ATTIVITA' CULTURALI E INFORMAZIONE
XVII	TRIBUTI DEMANIO E PATRIMONIO
XVIII	PROBLEMI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI (REGIONE)
XIX	VARIE
XX	RAPPORTI CON LA C.E.E.
XXI	ENTI DIPENDENTI
XXII	UFFICI PERIFERICI DELLO STATO
XXIII	INTERVENTI SOSTITUTIVI RICHIESTI

APPENDICE: L.R. 29 E GRAFICI

PAGINA BIANCA

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Legge regionale n. 29 del 14 ottobre 1981 nel testo aggiornato con la modifica dell'art. 10 disposta con l'art. 35, comma IV, della L.R. del 20 aprile 1990 n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione"

Art.1

E' istituito l'ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art.2

Il Difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art.3

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'Ufficio il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

Il Difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art.3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art.5

All'ufficio di Difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art.6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art.7

Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art.8

Al Difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art.9

Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2,

invia all'esame del Consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;

b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art.10

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

Art.11

Il ricorso al Difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R.21.11.1971, n.1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art.12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

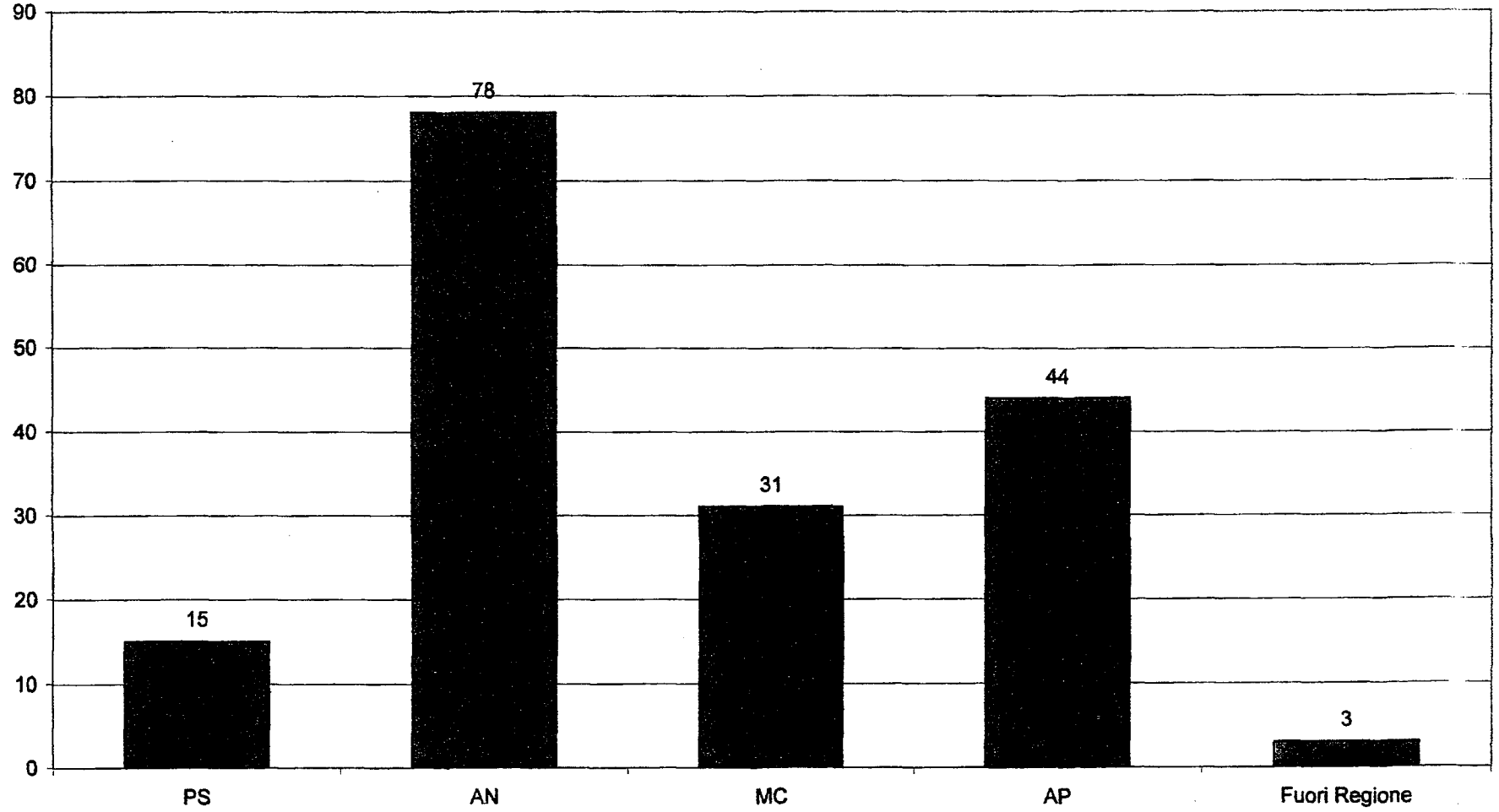
Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al Difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;

b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Pratiche prese in carico anno 2001



pratiche archiviate anno 2001 per argomenti

